

Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi delle proposte di legge 479 (Cantone ed altri) e 1158 (Murelli ed altri) di modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Audizione del 18 dicembre 2018

Considerazioni generali

Come si è avuto di evidenziare già nella passata legislatura, la revisione della governance di Inps ed Inail appare utile e necessaria, alla luce, soprattutto, di alcune difficoltà relazionali incontrate in particolare nell'Istituto previdenziale.

Nel complesso, l'articolazione della struttura della governance (consiglio di amministrazione, consiglio di strategia e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale) di Inps ed Inail è condivisibile, così come è apprezzabile l'indicazione che ogni Istituto debba dotarsi di un organismo indipendente di valutazione.

La questione vera, però, si gioca in ordine alla reale capacità di incidere del consiglio di strategia e vigilanza. Il nuovo organismo che andrà a sostituire il consiglio di indirizzo e vigilanza dovrebbe avere un potere più incisivo, tale da assicurare la piena esigibilità delle proprie deliberazioni in merito all'operato del consiglio di amministrazione.

Viceversa, le due proposte di legge si limitano, al comma 13, lettera c), secondo periodo, a rimandare la decisione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in caso di non concordanza e di mancato accordo tra consiglio di amministrazione e consiglio di strategia e vigilanza.

Sarebbe, quindi, utile una riformulazione del testo delle proposte di legge con la previsione che, in caso di dissenso o di contrarietà ad atti del consiglio di amministrazione - si pensi, in particolare, alla bocciatura del bilancio o all'emanazione di regolamenti -, il tutto sia formalizzato con osservazioni, alle quali il consiglio di amministrazione sia tenuto a rispondere in tempi ridotti. Il consiglio di amministrazione sarebbe pertanto chiamato ad adeguarsi alle osservazioni o, piuttosto, a confermare il proprio atto. A quel punto, esperita questa procedura, l'intervento del Ministero sarebbe di ordine arbitrale piuttosto che deliberante.

In questo modo, l'attività dell'organismo nel quale siede la rappresentanza economica e sociale avrebbe una rilevanza formale ed ufficiale, anche dinanzi al decisore politico.

Sempre rispetto al consiglio di strategia e vigilanza non è condivisibile la riduzione del numero dei componenti; a fronte di un risparmio quantificabile in poche decine di migliaia di euro (sufficienti a coprire non più di un appannaggio annuo di uno dei cinque componenti del consiglio di amministrazione), si riduce sensibilmente la presenza della rappresentanza economica e sociale, sia con riferimento alla parte dei lavoratori che per quanto attiene i datori di lavoro.

Una razionalizzazione è ipotizzabile, ma non è certo condivisibile il quasi dimezzamento dei componenti, con il rischio di lasciare fuori soggetti rappresentativi di coloro che sono, a tutti gli effetti, gli azionisti degli

Enti di previdenza ed assistenza: i lavoratori e i datori di lavoro che, ciascuno per la propria parte, versano i contributi che alimentano l'intero sistema.

Se il legislatore dovesse comunque alla fine procedere con la riduzione del numero dei componenti dei consigli di strategia e vigilanza, sarebbe utile inserire il principio che, proprio per assicurare la massima rappresentanza democratica, ogni confederazione sindacale dei lavoratori o associazione datoriale non possa essere rappresentata da più di un componente.

Sempre rispetto al consiglio di strategia e vigilanza, non si comprende la ratio del perché debba essere presente un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre andrebbe sostituito il generico riferimento alle associazioni sindacali con quello più puntuale di confederazioni sindacali.

Inoltre, la nomina dei componenti dell'organismo di valutazione dovrebbe andare in capo al consiglio di strategia e vigilanza, così da evitare ogni possibile conflitto laddove la nomina dovesse dipendere da altri organi, in primis il consiglio di amministrazione.

Da valutare con attenzione anche la fase transitoria. Le proposte di legge prevedono il rinnovo degli organi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguenza decadenza di quelli in carica. Anche su questo punto si dovrebbe procedere con attenzione, considerando che i consigli di indirizzo e vigilanza di Inps ed Inail sono stati rinnovati con decreto nel novembre del 2017.

Articolo	Contenuto PdL 1158	Contenuto PdL 479	Osservazioni
Art. 1 – Ordinamento dell'Inps e dell'Inail	Viene interamente sostituito l'articolo 1 del dlgs 479/1994. Nel nuovo articolo 1 si disciplina l'ordinamento di Inps ed Inail. Sono organi degli istituti: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza, il direttore generale e il collegio dei sindaci. Gli organi collaborano fra loro; viene rispettato il principio di genere. Il CdA è composto da un presidente e quattro consiglieri, nominati con con Dpr, previo parere del Parlamento. I componenti durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta; cessano al termine del quadriennio, anche se nominati nel corso del quadriennio stesso. I componenti non possono	La proposta di legge è sovrapponibile all'altra; l'unica eccezione è rappresentata dalla mancanza del periodo al comma 23 che prevede l'incremento delle risorse destinate alle indennità di carica nella misura di 700mila euro per il 2018 e di un milione di euro a decorrere dal 2019.	Le due proposte di legge superano l'attuale governance di Inps ed Inail, incentrata sulla figura del presidente, bilanciata solo parzialmente dal consiglio di indirizzo e vigilanza. La richiesta di rivedere la governance di Inps ed Inail è stata più volte formulata dalle parti sociali, soprattutto nel momento in cui all'Inps sono stati affidati ulteriori e più onerosi incarichi. La previsione di una gestione più collegiale è quindi condivisibile. Il consiglio di strategia e vigilanza va a sostituire il consiglio di indirizzo e vigilanza, definizione che si lascia preferire. Rispetto alla composizione del consiglio di strategia e vigilanza si osserva

	<p>esercitare attività professionali o di consulenza durante il mandato né essere amministratori o dipendenti. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto. Il consiglio di amministrazione opera nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'Inps è composto da 15 membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali e per la restante metà delle organizzazioni datoriali e del lavoro autonomo, sempre maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Un membro in più è previsto nel consiglio di strategia e vigilanza, in rappresentanza dell'Anmil. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Anche in questo caso la durata è quadriennale, rinnovabile una volta, con nomina con Dpcm. Il consiglio di strategia e vigilanza: definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i piani pluriennali, i criteri generali di investimento e investimento; esprime l'intesa sulla nomina dei componenti del CdA; definisce la propria organizzazione interna; esercita funzioni di vigilanza</p>		<p>una forte riduzione del numero dei componenti, cosa che finirà per penalizzare sensibilmente la rappresentanza democratica del mondo del lavoro. Se si intende comunque avallare l'ipotesi di una così drastica riduzione del numero dei componenti, occorre specificare già nel testo di legge che deve essere garantita la partecipazione di tutte le sigle rappresentative, evitando l'assegnazione di più rappresentanti ad alcune organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro. Inoltre, piuttosto che riferirsi genericamente alle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, si dovrebbe utilizzare la medesima terminologia già impiegata all'articolo 3, del decreto legislativo 479/1994, dove si parla di confederazioni sindacali. Non si comprende la ratio della presenza di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al consiglio di strategia e vigilanza di Inps ed Inail.</p>
--	---	--	---

	<p>anche sulle performance; predispone ed adotta il bilancio sociale; presenta una relazione alle Camere. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro; è possibile una sua revoca. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro ed è composto da sette membri effettivi. Tre invece i componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Presso ciascun Istituto opera un comitato scientifico, presieduto dal presidente dell'Istituto e da non più di sei membri. Presso l'Inps continuano ad operare i comitati regionali e provinciali e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse e i comitati provinciali dell'Inail. Con decreto del Ministro del lavoro sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli Istituti. Si provvede nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente; nella proposta di legge 1158 le risorse sono incrementate di 700mila euro per il 2018 e un milione di euro a decorrere dal 2019. Sono abrogati gli articoli da 2 ad 8 del dlgs 479/1994. Cambia la composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, previsto dall'articolo 38 della legge 88/1989: entrano i componenti del CdA, mentre si riduce la presenza ministeriale.</p>		
<p>Art. 2 – Disposizioni finali</p>	<p>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al</p>	<p>Il contenuto è ripreso nei commi 3 e 4 dell'articolo 1.</p>	

	rinnovo degli organi di Inps ed Inail; sempre entro sei mesi, si procede all'emanazione dei regolamenti organizzativi.		
--	--	--	--